



UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

VIA PAPARO, 2 – 88060 ISCA MARINA (CZ) - TEL. FAX 0967 – 45148

C.F. 97059260790

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 4 del 02/02/2014

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, o la famiglia, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa.
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1 in unica soluzione.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA.

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente solo dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. esclusione della possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

- b. nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive si avrà la decadenza dal beneficio concesso e dovrà essere effettuato il pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Sono esclusi dai benefici coloro i quali abbiano ricorsi pendenti, verso atti impositivi dei per tributi, entrate da servizi o patrimoniali, o che non vi rinuncino espressamente prima della richiesta di concessione della rateazione.
5. La rinuncia all'azione legale nei confronti del Comune o dell'Unione, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di rateazione al funzionario responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, così determinate:
 - a. fino a € 250,00 massimo 10 rate mensili
 - b. da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - c. da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - d. da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
 - e. da € 5.000,01 si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Art. 52, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. La rateizzazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili (10 anni), sia in ipotesi di prima richiesta che di istanza di proroga, eventualmente prorogabile per altri dieci anni, qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", che in precedenza era solo "temporanea".
riscontrabile nelle seguenti due condizioni:
 - I. accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
 - II. solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

2. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma superiore preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
5. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni.
6. Al fine di una più equilibrata riscossione anche per i debiti di natura patrimoniale, su richiesta del debitore, ove lo stesso già fruisca di una rateizzazione, è possibile riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito e gli eventuali documenti a supporto.

Alla stessa dovrà essere allegata autocertificazione attestante lo stato di difficoltà.

ART. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Ufficio tributi incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8

PROVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante e-mail certificata, o con consegna a mani sottoscritta per ricevuta dallo stesso.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti

ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

(D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo), come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il c. 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai c. 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

2) al c. 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;

È prevista, con l'introduzione del nuovo c. 1-quinquies all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo; in particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere aumentata fino a 120 rate mensili (10 anni), sia in ipotesi di prima richiesta che di istanza di proroga, eventualmente prorogabile per altri dieci anni, qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" (in precedenza era solo "temporanea"), che si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

2) solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

La novità è chiaramente rivolta ad agevolare i contribuenti che si trovino nell'impossibilità di fare fronte al pagamento di una rateazione "ordinaria" (massimo 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo), ma in grado di rispettare una rateazione di maggiore durata.

Inoltre, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive): viene cioè aumentato il numero di rate, da due a otto, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo non più rateizzabile.

La disposizione permetterà al contribuente in difficoltà di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate, nei limiti sopra visti, senza perdere il diritto alla rateazione ottenuta.

In conclusione: l'estensione della rateazione evita la ripresa di un'esecuzione forzata nei confronti di soggetti che si trovano in difficoltà economico-finanziarie, consentendo invece un'ulteriore dilazione che assicura un costante flusso di cassa; tali misure, pertanto, potrebbero determinare

effetti positivi in termini di entrate, andando incontro alle esigenze dei contribuenti che, in ragione del calo del reddito disponibile per effetto dell'attuale congiuntura negativa, si trovino ad avere, nell'arco temporale di riferimento, più di una volta problemi di liquidità in prossimità dello scadere della rata concordata.

In ogni caso, le modalità d'attuazione (e monitoraggio) degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo predetto meccanismo di rateazione, saranno stabilite con un prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge di riferimento.

Le sopradette modifiche non hanno riflessi diretti sullo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva diretta posta in essere dal comune, atteso che la carenza di liquidità del debitore, che può essere gestita attraverso piani di rientro, ovvero rateazioni, trova legittimazione unicamente nelle norme regolamentari dell'ente.

La rateizzazione, infatti, è appannaggio esclusivo del comune, che può riservarla solo ai debitori che versano in situazioni individuate in via generale attraverso un proprio regolamento[1], prefigurando l'importo minimo di ogni rata, il numero di rate complessive e le eventuali garanzie da richiedere; ciononostante, l'introduzione, da parte del legislatore, di norme che tendono a facilitare l'adempimento spontaneo da parte del cittadino/contribuente attraverso una maggiore apertura circa le possibilità di rateizzare gli importi posti in riscossione coattiva, non possono lasciare indifferente il comune, chiamato così a un'altrettanta sensibilità e a una maggiore flessibilità per la riscossione da parte dell'ente delle somme eventualmente già dedotte in un'ingiunzione.

Resta inteso, naturalmente, il successivo doveroso controllo nei confronti dei soggetti che hanno chiesto la rateazione e poi sono decaduti, in relazione ai quali dovrà essere attivata, senza indugio, la riscossione forzata, con aggravio di spese e interessi.

Nota 1: Regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446